



Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 2225 del 01/07/2024

Proposta n. SERVPERS 3502/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5, DEL D.LGS. N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE MATR. 1632, OPERATORE ASILO NIDO- PER UN PERIODO DI GG. 28 NELL'ARCO TEMPORALE DAL 04/07/2024 AL 31/07/2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2. D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165);

Visti e richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma 1), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa (comma 2);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 07/10/2022 con la quale si è provveduto alla ridefinizione della nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente e il decreto sindacale n. 38 del 28/06/2023, che assegna all'odierno disponente Dirigente del I Settore il Servizio Gestione del Personale;

Premesso che l'art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e s.m.i. al comma 5 testualmente prevede:

- al comma 5 *“Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”*;
- al comma 5-bis: *“Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa ...”*;

- al comma 5-ter: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ... omissis ..., e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; ... omissis ...”;
- al comma 5-quinquies: “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

Dato atto, alla luce della normativa sopra richiamata, che il diritto ad usufruire del congedo è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- il riconoscimento della disabilità grave del soggetto da assistere da parte della Commissione medica Asl, di cui all’art. 4 comma 1 della legge 104/92;
- la convivenza del richiedente il congedo con il disabile in situazione di gravità;
- il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno (intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa;
- Il soggetto legittimato alla fruizione del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave è unico;
- I soggetti aventi diritto a fruire del congedo sono nell’ordine: il coniuge convivente, il padre o la madre, uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi, un parente o affine di terzo grado convivente, con la precisazione che il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza di un congiunto appartenente al grado più elevato esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore;
- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per assistere la persona portatrice di disabilità grave e nell’arco della vita lavorativa del richiedente;
- Il limite dei due anni si calcola secondo il calendario comune (365 gg x 2 anni = 730 gg);
- si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; per non computare nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni) è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto;
- trattandosi di una *species* del congedo disciplinato dall’art. 4, comma 2, della legge 53/2000, il contatore complessivo a disposizione del richiedente è comunque quello di due anni nell’arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito, può essere fruito anche in modo frazionato; qualora venissero meno le condizioni che hanno prodotto il diritto a beneficiarne, lo stesso verrebbe revocato immediatamente;;
- il congedo non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima, trattamento fine servizio e trattamento di fine rapporto, ma è riconosciuto come servizio valido per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura;
- durante il congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità, corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento percepito nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- l’indennità da erogare deve essere rapportata all’anno di 360 giorni; (tabella 1 circolare INPS 28/2012);
- l’importo dell’indennità, come sopra determinata, si intende al lordo della contribuzione, che deve essere calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dell’indennità corrisposta, ai fini del trattamento pensionistico e alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali;

Accertato che con circolare n. 21 del 25/01/2024 l’Inps ha fissato per l’anno 2024 in € **56.586,00** l’importo complessivo massimo di retribuzione e contribuzione annua a carico del datore di lavoro per il congedo straordinario art. 42. c.5 del D.lgs 151/2001;

Visti:

- l’istanza prot. n. 54230 del 24/06/2024 con la quale la dipendente matr. 1632, ha chiesto di fruire, di **28 giorni** di congedo retribuito ai sensi dell’art. 42 comma 5, del D.Lgs. N° 151/2001 per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, la cui documentazione si trova agli atti d’ufficio, e precisamente nel periodo:
- 04/07/2024 – 31/07/2024;

Dato atto che:

- la dipendente matr. 1632 richiedente il congedo straordinario già fruisce dei permessi ex art. 33 della L.104/92 riconosciuti per assistere un familiare disabile;
- il rapporto di parentela con la persona in situazione di disabilità è di primo grado e pertanto rientra fra i soggetti che possono beneficiare del congedo straordinario come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 della L. 53/2000;
- l'infermità è stata accertata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Trapani con verbale del 02/05/2024, non revisionabile;
- il disabile non è ricoverato a tempo pieno ed è convivente con il dipendente ;
- la dipendente è l'unica beneficiaria a richiedere il beneficio per prestare assistenza alla persona disabile;

Accertato che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, non vi sono motivi ostativi per la concessione alla dipendente in questione del congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 c.5 del D.Lgs n. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 119/2011;

Visti altresì:

- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- il D.lgs n. 118/2011;

Atteso che i firmatari della presente determina non incorrono in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi delle disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato in ultimo con delibera di G.C. n.91/2017;

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **Prendere atto** della richiesta della dipendente matr. 1632, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/06/2024 al n. 54230, per la concessione di **28** giorni di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 per assistere familiare disabile riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92, nell'arco temporale dal **04/07/2024 al 31/07/2024**;
2. **Erogare** alla sopracitata dipendente, per la durata del congedo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, con esclusione delle quote accessorie collegate alla prestazione effettiva, precisando che:
 - il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio ed i contributi da versare saranno commisurati all'indennità percepita;
 - non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
 - alla data del **31/07/2024** la dipendente avrà fruito di giorni **28** di congedo retribuito dei **730** spettanti nell'arco della vita lavorativa;
 - è possibile apportare modifiche al periodo di permesso richiesto producendo una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente;
3. **Dare comunicazione** dell'adozione della presente determina, alla dipendente interessata, alla Dirigenza da cui essa funzionalmente dipendente e agli uffici coinvolti;

Il Responsabile del procedimento
Francesco Zichittella

Il Titolare di E.Q.
Dott.ssa Caterina Bivona

LA DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 124/2022, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: **PRESA D'ATTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5, DEL D.LGS. N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE MATR. 1632, OPERATORE ASILO NIDO - PER UN PERIODO DI GG. 28 NELL'ARCO TEMPORALE DAL 04/07/2024 AL 31/07/2024.**

2) Dare atto che la presente determinazione:

- giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08/04/2016 è redatta in sola modalità elettronica;
- verrà pubblicata automaticamente all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani

Trapani, li 01/07/2024

Sottoscritta dal Dirigente



GABRIELE NUNZIATA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 01/07/2024